

**Dr. Achille Cornelio - Allegato "B" al n. 70.576/33.753 di repertorio
Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 febbraio 2010**

STATUTO

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione:

“LARIANA DEPUR S.P.A.”

Art. 2) La società ha per oggetto:

- 1) il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque di scarico reflue, al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le norme vigenti;
- 2) lo smaltimento e il trattamento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue;
- 3) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua anche derivante da riciclo di acque usate;
- 4) la gestione del servizio idrico integrato come definito dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successiva normativa modificativa, integrativa ed applicativa.

La Società potrà promuovere la costituzione od assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui la legge n. 1 del 2 gennaio 1991 disciplinante le società di intermediazione mobiliari.

La società potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, anche per obbligazioni di terzi.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Como all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito dei Comuni della Provincia di Como nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente, e di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, presso la sede sociale, salvo variazioni comunicate per iscritto con lettera raccomandata alla società.

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 1.296.156,00 (unmilione duecentonovantaseimilacentocinquantasei virgola zero zero) ed è diviso in numero 216.026 (duecentosedicimilaventisei) azioni da Euro 6,00 (sei virgola zero zero) cadauna.

Le azioni liberate sono nominative.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la società potrà non emettere i titoli azionari; la qualità di socio sarà in tal caso provata dall'iscrizione nel Libro Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiranno mediante annotazione nel Libro stesso.

Eguale con delibera dell'assemblea straordinaria le azioni potranno essere dematerializzate e sostituite da una iscrizione contabile eseguita nel registro elettronico tenuto dal soggetto individuato dall'Organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a Libro Soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro elettronico sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

Art. 7) I soci, sono tenuti a permettere nell'ambito della loro azienda, e per tutto il tempo che le esigenze tecniche richiederanno, le ispezioni e i controlli che saranno ritenuti utili o necessari dall'Organo amministrativo e dagli organi tecnici della società, allo scopo di acquisire le informazioni e gli elementi necessari ed utili per lo svolgimento del rapporto di utenza.

Art. 8) Le azioni e i diritti di opzione non possono essere trasferiti per atto tra vivi o mortis causa senza il preventivo consenso dell'Organo amministrativo. Il gradimento al trasferimento potrà essere dato purché, in ogni caso, le azioni siano trasferite ai soci fondatori o a persone o ad Enti che si avvalgano o assumano l'obbligo di avvalersi dei servizi della società di depurazione delle acque. Ove il gradimento al trasferimento sia negato, è a carico della società o degli altri soci, a sensi dell'art. 2355 bis II^a comma del Codice Civile,

l'obbligo di acquisto di dette azioni o dei diritti di opzione ovvero, in mancanza di acquisto, l'alienante avrà diritto di recesso. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 - ter del Cod. Civ..

Art. 9) In caso di trasferimento a qualsiasi titolo da parte del socio della proprietà dell'azienda o del settore o parte di azienda che si avvale dei servizi della società, l'acquirente ha diritto, salvo il consenso di cui all'art. 8, di acquistare le azioni dal proprio dante causa. In caso di trasferimento da parte del socio a qualsiasi titolo del godimento dell'azienda o del settore o parte di azienda che si avvale dei servizi della società, l'avente causa ha diritto, salvo il consenso di cui all'art. 8, di ottenere, a sua scelta, dal proprio dante causa l'usufrutto, peraltro non cedibile a terzi, ovvero la proprietà delle azioni dello stesso suo dante causa. Al termine convenzionale del godimento dell'azienda o del settore o parte di azienda che si avvale dei servizi della società, avrà anche termine l'usufrutto delle azioni ovvero, qualora l'avente causa avesse optato per l'acquisto delle stesse, il medesimo ne dovrà retrocedere la proprietà al proprio dante causa. Gli aumenti di capitale deliberati dalla società e sottoscritti e versati dal socio nudo proprietario comporteranno il diritto-dovere per l'avente causa di ottenere l'usufrutto, peraltro non cedibile a terzi, delle azioni di nuova emissione. Anche in tale ipotesi l'usufrutto cesserà al termine convenzionale del godimento dell'azienda. Il corrispettivo per il trasferimento delle azioni, in caso di cessione dell'azienda o di ramo di azienda ovvero del godimento dell'azienda o di ramo di azienda di cui ai precedenti commi, così come il corrispettivo per l'usufrutto delle azioni di cui agli stessi precedenti commi, in caso di mancato accordo tra le parti, sarà determinato dal Collegio Sindacale a'sensi dell'art. 1473 I° comma del Cod. Civ.

Art. 10) Obbligo di recesso

Il socio la cui azienda cessa per qualsiasi causa di avvalersi dei servizi della società, si impegna a recedere dalla società stessa con effetto a partire dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si è verificata la causa del recesso. Il socio dovrà informare l'Organo Amministrativo con lettera raccomandata del verificarsi della causa del recesso. Il recesso avrà tuttavia effetto qualora le azioni del socio recedente vengano richieste da altri soci o da terzi ed agli

stessi vendite, rispettate le clausole di cui ai precedenti artt. 8 e 9. Il corrispettivo delle azioni, qualora non venga concordato fra le parti, verrà determinato dal Collegio Sindacale a' sensi dell'art. 1473 I° comma del Cod. Civ..

Art. 11) Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2437 comma I° del Codice Civile, sempre che esso non abbia concorso alle relative deliberazioni.

Corrispettivo del recesso

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e, qualora esistente, del soggetto incaricato della revisione contabile, facendo riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Art. 12) In tutti i casi in cui un azionista intenda cedere le proprie azioni o i diritti di opzione ad esse relativi, anche in adempimento al disposto di cui al precedente art. 10, deve darne preventiva comunicazione scritta all'Organo amministrativo con l'indicazione del nome dell'acquirente proposto. L'Organo amministrativo ha la facoltà, fermo il disposto di cui ai precedenti artt. 8 e 9, di presentare nel termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione altro o altri acquirenti con diritto di prelazione alle stesse condizioni di cui all'offerta di acquisto.

Art. 13) Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del Codice Civile, 5° comma.

Art. 14) La competenza all'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita all'Organo amministrativo, mentre la competenza all'emissione di obbligazioni convertibili è attribuita all'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di

deliberazione.

Art. 15) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 16) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società sia tenuta al bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Art. 17) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 18) L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo. Il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano La Provincia di Como, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, l'assemblea è convocata con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. Tale comunicazione è conservata negli atti della Società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero

capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 19) Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società, nonché le società da essa controllate e i membri degli Organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste, con deleghe scritte valide per singole assemblee.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Art. 20) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da altra persona designata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 21) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a Libro Soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 23) La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre sino a sette membri, anche non soci.

L'Assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo e sul numero dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ove uno o più soci pubblici propongano la nomina di un amministratore nel novero di quelli determinati dall'Assemblea, questa, nello spirito dettato dalla trentennale collaborazione pubblico-privata, delibererà su tale nomina con separata deliberazione. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque fino a un massimo di tre esercizi. Qualora venga meno nel corso dell'esercizio la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. Gli amministratori prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese e salva diversa delibera assembleare.

Art. 24) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento nonché un segretario anche estraneo.

Art. 25) Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale che altrove purché in un Comune della Provincia di Como e, in caso di necessità, altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre amministratori o dai sindaci effettivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax o la posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e la maggioranza del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 27) L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha

facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'Organo amministrativo ha quindi tra le altre la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla Legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti o presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Art. 28) Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed un comitato esecutivo fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio, nei limiti suddetti, può anche delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio.

L'Organo amministrativo può inoltre nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 29) La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta inoltre agli amministratori delegati se nominati ai sensi del precedente art. 28 nei limiti della delega ad essi attribuita.

Art. 30) Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge e del presente statuto.

Ove uno o più soci pubblici proponano la nomina di un Sindaco effettivo, l'Assemblea, nello spirito dettato dalla trentennale collaborazione pubblico-privata, delibererà su tale nomina con separata deliberazione.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco, e nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare

qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascun degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. In tal caso, valgono in quanto applicabili le norme di cui al precedente articolo 25.

Sino a quando la società non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro costituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31) Qualora la Società eserciti l'attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 quale concessionaria di Enti Pubblici, consentirà che, sino a che questi ultimi rivestano la duplice qualità di enti Pubblici e di Enti concedenti il servizio pubblico, gli stessi esercitino una attività di controllo e di vigilanza, integrativa di quella definita negli atti concessori, sulla attività esercitata dalla Società di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 2.

Tale attività di vigilanza e di controllo verrà specificata in clausole aggiuntive degli atti concessori ovvero in appositi Regolamenti convenzionali e verrà esercitata sulla qualità ed economicità del servizio erogato e comprenderà i relativi accertamenti tecnici ed amministrativi.

Essa verrà esplicata attraverso una o più persone, a ciò continuativamente e fino a revoca collettivamente delegate dagli organi di amministrazione degli stessi Enti Pubblici.

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio con conto dei profitti e delle perdite a norma di legge. L'Organo amministrativo procede inoltre entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno alla formazione del conto economico previsionale dei profitti e delle perdite della gestione, nonché del programma degli investimenti relativi all'esercizio successivo, corredando lo stesso con

apposita relazione. I documenti devono restare depositati in copia nelle sede della società nei trenta giorni successivi all'approvazione da parte dell'Organo amministrativo affinché i soci ne possano prendere visione ed eventualmente estrarne copia a loro spese.

Art. 33) Eventuali avanzi di gestione, solo dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) per costituire il fondo di riserva legale di cui all'art. 2430 del Codice Civile, verranno accantonati al fondo di riserva straordinaria salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 34) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del e dei liquidatori, saranno stabilite dalla assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 35) Sono devolute alla decisione di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relative al contratto sociale ed in particolare quelle insorgenti tra i soci, tra i soci e la società, promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti ovvero relative alla validità delle delibere assembleari o comunque relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'arbitro, ad istanza della parte più diligente contenente anche i quesiti da sottoporre ad arbitrato, è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. L'arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

FIRMATO: MARIO CARNINI

FIRMATO: DOTTOR ACHILLE CORNELIO NOTAIO